

SOMMARIO

TITOLO I “Il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico”	2
Articolo 1 Finalità	2
Articolo 2 Ambito territoriale di riferimento	2
Articolo 3 Contenuti ed elaborati	2
Articolo 4 Effetti	3
Articolo 5 Validità ed aggiornamento	4
TITOLO II “Assetto dei versanti”	5
Articolo 6 Finalità	5
Articolo 7 Disciplina delle aree di versante in dissesto	6
Articolo 8 Coordinamento con la pianificazione urbanistica	8
TITOLO III “Assetto idraulico”	9
Articolo 9 Finalità	9
Articolo 10 Fasce fluviali di tutela integrale	10
Articolo 11 Disciplina delle aree esondabili E4 ed E3	12
Articolo 12 Disciplina delle aree esondabili E2 ed E1	14
TITOLO IV “Attuazione del piano e programmazione degli interventi”.	15
Articolo 13 Attuazione del PAI	15
Articolo 14 Programmi triennali di intervento	15
Articolo 15 Riordino del vincolo idrogeologico	15
Articolo 16 Elementi a rischio da sottoporre a misure di delocalizzazione	16
Articolo 17 Modifica delle aree	16
TITOLO V “Disposizioni finali”	17
Articolo 18 Aree demaniali	17
Articolo 19 Direttive	17
Articolo 20 Indirizzi alla pianificazione urbanistica	18
Articolo 21 Disposizioni e prescrizioni finali	18

TITOLO I
Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico

Articolo 1
(Finalità)

1. Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico, di seguito piano stralcio, è redatto ai sensi dell'art. 17 comma 6-ter della Legge 18 maggio 1989 n.183, come prescritto dall'art. 1 della Legge 3 agosto 1998 n. 267 e dall'art. 1 bis della Legge 11 dicembre 2000 n. 365. Esso è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, alla prevenzione del rischio idrogeologico, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. L'assetto idrogeologico comprende:

- a) l'assetto dei versanti, riguardante le aree a rischio di frane e valanghe (TITOLO II);
- b) l'assetto idraulico, riguardante le aree a rischio idraulico (TITOLO III).

3. Il piano stralcio persegue gli obiettivi previsti dalle leggi di settore, quelli particolari riferiti alle specificità del bacino e le finalità previste all'art. 3 della L n.183/89, con particolare riferimento ai contenuti di cui all'art. 17, comma 3, lettere b), c), d), f), l), m) e dell'art. 1, comma 1, della L. n. 267/98.

Articolo 2
(Ambito territoriale di riferimento)

1. Il Piano stralcio ha come ambito territoriale di riferimento il bacino idrografico del fiume Tronto. All'interno di questo ambito territoriale sono individuate le aree di pericolosità idraulica (fascia di territorio esondabile) e di pericolosità per frane e valanghe (aree di versante in condizioni di dissesto) e le aree con elementi in situazioni di rischio idraulico ed di rischio per frane e valanghe (agglomerati urbani, edifici residenziali, insediamenti produttivi, infrastrutture). Attraverso la individuazione delle suddette aree e la relativa regolamentazione, viene definita nelle sue linee generali l'ossatura dell'assetto idraulico e di versante del bacino, come prima fase interrelata alle successive articolazioni del Piano di Bacino.

Articolo 3
(Contenuti ed elaborati)

1. Il piano stralcio è costituito dai seguenti elaborati:

Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto

a) Relazione Generale

b) Quadro di sintesi delle aree a rischio idrogeologico

c) Norme tecniche di attuazione con allegati:

all. A "Prime linee guida per la redazione di studi ed indagini geologico-tecniche nelle aree di versante in dissesto";

all. B "Prime linee guida per la procedura di mitigazione del rischio di cui all'art. 20, comma 2 delle norme tecniche di attuazione".

TAV. 1 SUDDIVISIONE TERRITORIALE

Scala: 1:200.000

Oggetto: delimitazione confini regionali e provinciali

TAV. 2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Scala: 1:100.000

Oggetto: perimetrazione del territorio del bacino

TAV. 3 INQUADRAMENTO AMMINISTRATIVO

Scala: 1:100.000

Oggetto: delimitazione confini comunali

TAV. 4 TAGLIO CARTOGRAFICO 1:10.000

Scala: 1:100.000

Oggetto: quadro d'unione sezioni 1:10.000

TAV. 5 TAGLIO CARTOGRAFICO 1:25.000

Scala: 1:100.000

Oggetto: quadro d'unione taglio IGM

TAV. 6 FASCE FLUVIALI DI TUTELA INTEGRALE E CLASSIFICAZIONE CORSI D'ACQUA – art. 10 N.T.A

Scala: 1:100.000

Oggetto: rappresentazione del reticolo idrografico

TAV. 7 CARTA TERRITORIALE DEI DISSESTI

Scala: 1:100.000

Oggetto: rappresentazione generale delle aree in frana

TAV. 8 CARTA TERRITORIALE DELLE AREE ESONDABILI

Scala: 1:100.000

Oggetto: rappresentazione generale delle aree esondabili

TAV. 9 CARTA DEL DISSESTO E DELLE AREE ESONDABILI (DA 1 a 8)

Scala: 1: 25.000

Oggetto: rappresentazione delle frane e delle aree esondabili per fattore di rischio

TAV. 10 CARTA DEL DISSESTO E DELLE AREE ESONDABILI (DA 1 a 49)

Scala: 1: 10.000

Oggetto: rappresentazione delle frane e delle aree esondabili per fattore di rischio

Articolo 4 (Effetti)

1. Agli effetti dell'art. 17, comma 5, della L. n. 183/89, sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli Enti pubblici, nonché per i soggetti privati, le prescrizioni di cui ai successivi Articoli 7, 10, 11 e 12 delle presenti norme. Sono comunque fatti salvi gli interventi già autorizzati o per i quali sia stata presentata denuncia di inizio attività di cui all'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in Legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche, rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del piano stralcio e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso a coloro che eseguono gli interventi di cui al presente comma è comunicata la condizione di dissesto rilevata.

2. Fermo restando il carattere immediatamente vincolante di cui al precedente comma, le Regioni, ai sensi del citato art. 17, comma 5, della L. 183/89, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'atto di approvazione del piano stralcio, emanano, ove necessario, disposizioni concernenti l'attuazione del piano stralcio stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine gli Enti territorialmente interessati dal Piano stralcio sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico, adottando i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici secondo il disposto dell'art. 17, comma 6, della L. n. 183/89.

3. I Comuni sono tenuti a dare informazione, nelle forme più opportune, in merito alle pericolosità ed ai rischi idrogeologici individuati dal piano stralcio. Provvedono altresì ad annotare nel certificato di destinazione urbanistica, previsto dalle vigenti disposizioni di legge, la classificazione del territorio operata dal piano stralcio in funzione della pericolosità e del rischio dichiarati.

4. Per garantire l'integrazione tra l'approfondimento conoscitivo della pericolosità idrogeologica e la gestione del territorio e per garantire l'integrazione tra gli interventi strutturali per la mitigazione del rischio, la pianificazione territoriale e la tutela dai fenomeni di pericolosità delle attività umane e della popolazione, gli Enti competenti procedono, nell'ambito delle relative attribuzioni:

- a) al coordinamento con il piano stralcio degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale vigenti e degli altri strumenti settoriali elencati all'art 17, comma 4, della L. n.183/89, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del piano stralcio, nonché all'adeguamento degli strumenti urbanistici;
- b) alla integrazione dei piani di emergenza della protezione civile, di cui all'art. 1bis, comma 4, della L. n. 267/98;
- c) alla predisposizione dei piani di delocalizzazione, con relative misure di incentivazione, delle infrastrutture e dei fabbricati a destinazione produttiva e residenziale ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 11 giugno 1998, n.180 convertito nella L. n. 267/98 e successive modificazioni.

Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto

5. Le aree individuate dal piano stralcio come aree di pericolosità idrogeologica o come aree destinate agli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico non costituiscono zone urbanistiche ai sensi dell'art. 7 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, ma rappresentano ambiti territoriali per i quali gli strumenti urbanistici, di pianificazione e programmazione devono prevedere l'applicazione delle disposizioni e prescrizioni del piano stralcio.

6. Le prescrizioni degli strumenti urbanistici, di pianificazione e di programmazione, se più restrittive, prevalgono sulle disposizioni del piano stralcio.

Articolo 5 (Validità ed aggiornamento)

1. Il piano stralcio, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L. n. 183/89, ha validità di piano territoriale di settore; il piano stralcio e le relative prescrizioni hanno valore a tempo indeterminato.

2. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 3, gli aggiornamenti di carattere generale al piano stralcio seguono la procedura di cui all'art. 19 della legge n. 183/89 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ulteriori modifiche al piano stralcio possono essere apportate secondo le seguenti modalità in base alla natura della modifica stessa:

- a) modifiche conseguenti all'esecuzione dei programmi d'intervento o di interventi a qualsiasi titolo realizzati da soggetti pubblici o privati, nonché alla progressiva acquisizione di conoscenze ed informazioni derivanti da studi e ricerche di accertata attendibilità e dal verificarsi di eventi naturali: le modifiche sono effettuate di norma con cadenza triennale o, in via straordinaria, con delibera del Comitato Istituzionale, previo parere del Comitato Tecnico;
- b) modifiche alle singole perimetrazioni dei dissesti ai sensi degli Articoli 8 e 17 possono essere introdotte in qualsiasi momento, con valore di integrazione al piano stralcio; la modifica è disposta con deliberazione del Comitato Istituzionale, previo parere del Comitato Tecnico.

**TITOLO II
Assetto dei versanti**

**Articolo 6
(Finalità)**

1. Il piano stralcio per la parte relativa all'assetto delle aree a rischio idrogeologico per frane e valanghe ha come finalità:

- a) l'individuazione e la perimetrazione dei dissesti da frana e valanga e l'attribuzione di diversi livelli di pericolosità e di rischio;
- b) la definizione di norme e modalità di gestione del territorio volte al rispetto delle specificità morfologiche, ambientali e paesaggistiche connesse ai naturali processi evolutivi dei versanti, indirizzate alla difesa del suolo ed al mantenimento delle relative condizioni di equilibrio;
- c) la definizione degli interventi necessari per la mitigazione del rischio per le popolazioni esposte, per i beni, per le attività economiche e per le infrastrutture, in rapporto alle pericolosità individuate.

2. La definizione delle norme e modalità di gestione e disciplina di tutela delle aree a rischio idrogeologico per frane e valanghe, cartografate negli elaborati denominati "Carta Territoriale dei dissesti" (Tav 7 – scala 1:100.000) e "Carta del dissesto e delle aree esondabili" (Tav.10 da 1 a 49 – scala 1:10.000) è articolata per:

- a) differenti indici di pericolosità dei fenomeni gravitativi, distinti in: **H4**-Aree di Versante a Pericolosità molto elevata; **H3**- Aree di Versante a Pericolosità elevata; **H2**- Aree di Versante a Pericolosità media; **H1**- Aree di Versante a Pericolosità moderata e **H0** Aree di Versante a Pericolosità molto bassa;
- b) differenti livelli di rischio, individuati dalla combinazione dell' indice di pericolosità dei fenomeni gravitativi e dell' indice di vulnerabilità (D0 / D4), suddivisi in: **R4** - Aree a rischio molto elevato (comprese le aree dei versanti interessate da valanghe); **R3** - Aree a rischio elevato; **R2** - Aree a rischio medio; **R1** - Aree a rischio moderato.

**Articolo 7
(Disciplina delle aree di versante in dissesto)**

1. Le aree in dissesto di cui al precedente Articolo 6, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 20, sono sottoposte alle prescrizioni di cui ai commi successivi; è fatta salva ogni altra norma regolamentare connessa all'uso del suolo, qualora non in contrasto con le presenti disposizioni.

Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto

2. Nelle aree ad indice di pericolosità **H0**, **H1** e **H2** sono consentite trasformazioni dello stato dei luoghi previa esecuzione di indagini nel rispetto del D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 e nel rispetto delle vigenti normative tecniche.

3. Nelle aree a rischio idrogeologico per frane con indice di pericolosità elevata, **H3**, sono consentiti, nel rispetto delle vigenti normative tecniche:

- a) interventi per il monitoraggio e la bonifica dei dissesti, di messa in sicurezza delle aree a rischio o delle costruzioni, di contenimento o di sistemazione definitiva dei versanti, volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla regolazione o eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- b) interventi di demolizione di manufatti edilizi;
- c) interventi a carattere obbligatorio richiesti da specifiche norme di settore purché sia valutata dal soggetto proponente la loro compatibilità con la pericolosità da frana o valanga dell'area e siano apportate le eventuali misure di mitigazione del rischio;
- d) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a,) b), c) e d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico dell'edilizia) e succ. mod. ed integr.;
- d bis) Aumenti volumetrici strettamente necessari per gli adeguamenti degli edifici esistenti in materia igienico sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;
- e) cambi di destinazione d'uso negli edifici, purché non comportino aumento del carico urbanistico o un aggravamento delle condizioni di rischio;
- f) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera f) dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 e succ. mod. ed integr., a condizione che venga valutata la pericolosità dell'area ed apportati gli eventuali interventi per la mitigazione del rischio; i predetti interventi sono eseguiti previo parere vincolante dell'Autorità di bacino;
- g) interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio in rapporto alla pericolosità dell'area;
- h) interventi indifferibili e urgenti a carattere provvisorio a tutela della pubblica incolumità o del sistema ambientale;
- i) manutenzione e ristrutturazione di infrastrutture tecnologiche o viarie, nonché la realizzazione di modesti manufatti ad esse strettamente funzionali, quali cabine elettriche e similari, purché non aggravino le condizioni di instabilità dell'area in frana;

Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto

- j) realizzazione ed ampliamento di infrastrutture tecnologiche o viarie, pubbliche o di interesse pubblico, nonché delle relative strutture accessorie; tali opere sono condizionate ad uno studio da parte del soggetto attuatore in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative, la compatibilità con la pericolosità delle aree e l'esigenza di realizzare interventi per la mitigazione della pericolosità, previo parere vincolante dell'Autorità di bacino;
- k) interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali agli edifici, alle infrastrutture ed attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie e non aggravino le condizioni di instabilità dell'area in frana;
- l) spazi verdi, compresa la realizzazione di aree per il tempo libero e lo sport, ad esclusione di aree destinate a campeggio, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie a carattere permanente e non aggravino le condizioni di instabilità dell'area in frana;
- m) nelle zone territoriali omogenee di cui all' art. 2, lett. e) del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, nel rispetto delle normative regionali in materia di edilizia in zone agricole, sono consentiti ampliamenti per il miglioramento igienico-funzionale delle abitazioni necessari per esigenze igieniche o per l'esercizio della attività nonché accessori agricoli se non diversamente localizzabili nel terreno dell'azienda in riferimento all'assetto colturale ed idrogeologico della proprietà;

4. Nelle aree a rischio idrogeologico per frane con indice di pericolosità molto elevata **H4** e nelle aree di versante a rischio valanga, sono consentiti gli interventi di cui al comma 3 lettere a), b), c), d), d bis) ad esclusione della ristrutturazione edilizia, e), g),h), i), j) e k);

5. Tutti gli interventi consentiti dal presente articolo sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M.LL.PP. 11 marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto ed l'indice di rischio esistente. Tale verifica, redatta e firmata da un tecnico abilitato, deve essere allegata al progetto di intervento e valutata dall'Ente competente nell'ambito del rilascio dei provvedimenti autorizzativi, che potrà acquisire pareri che si rendessero necessari in rapporto alla specificità dell'intervento proposto.

6. Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui al comma 3, lettera d), che non comportino opere o azioni anche di carattere provvisoriale con un aggravamento delle condizioni di rischio, nonché gli interventi di cui al comma 3, lettera h) del presente articolo, sono esclusi dall'obbligo di presentare la verifica tecnica di cui al comma 5.

Articolo 8 (Coordinamento con la pianificazione urbanistica)

1. In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti non sono di norma consentite nuove previsioni insediative nelle aree a pericolosità molto bassa (**H0**), moderata (**H1**) e media (**H2**); l'eventuale inserimento è condizionato all'esito positivo di una verifica di compatibilità idrogeologica, da effettuarsi prima dell'adozione dello strumento urbanistico generale.
2. La verifica di compatibilità idrogeologica consiste nella valutazione della congruenza della specifica previsione urbanistica, in rapporto al livello di pericolosità riscontrato; tale verifica dovrà risultare a seguito di studio geologico di dettaglio, conforme alla normativa vigente ed esteso ad un intorno significativo del versante, redatto secondo il D.M.LL.PP. 11 marzo 1988.
3. Qualora vengano messe in evidenza aree caratterizzate dalla presenza di cavità sotterranee e grotte, non riportate nella cartografia del presente piano, si provvederà alla loro indicazione sulle Tavole 7 e 10 di cui all'Art. 3, conformemente alle modalità di aggiornamento di cui al precedente Art. 5 comma 3 ed all'Art. 17.
4. I Comuni allegano all'atto di adozione di strumenti urbanistici generali o relative varianti la verifica di compatibilità idrogeologica redatta in conformità alle disposizioni del presente articolo.
5. L'Ente competente, in sede di espressione del parere ex art.13 della legge 2 febbraio 1974 n.64 e succ. mod. ed integr., si esprime in via definitiva anche sulla compatibilità della previsione urbanistica di cui al comma 1, eventualmente subordinandola a prescrizioni da riportarsi nelle norme di attuazione del PRG e da recepire eventualmente nello strumento attuativo.
6. All'atto dell'approvazione degli strumenti urbanistici e delle loro varianti di cui al comma 1, le delimitazioni delle aree in dissesto e le previsioni urbanistiche ivi comprese, conseguenti alla verifica di compatibilità di cui al presente articolo, integrano le delimitazioni e le prescrizioni del piano stralcio.
7. A tal fine l'Ente competente alla approvazione degli strumenti urbanistici di cui al comma 1 trasmette all'Autorità di bacino le risultanze della verifica di compatibilità di cui ai precedenti commi comprensiva delle eventuali modifiche apportate alle perimetrazioni delle aree in dissesto e alle relative previsioni urbanistiche.
8. L'Autorità di bacino provvede, ai sensi dell'Articolo 5, comma 3, alla modifica degli elaborati del piano stralcio, entro il termine di tre mesi dalla avvenuta trasmissione delle risultanze della verifica di compatibilità.

Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto

9. I Comuni segnalano tempestivamente le riattivazioni dei fenomeni franosi nonché l'attivazione di nuovi fenomeni o l'aggiornamento di quelli già perimetrati.

TITOLO III Assetto Idraulico

Articolo 9 (Finalità)

1. Le finalità del Piano stralcio per l'assetto idraulico sono:

a) la individuazione delle aree esondabili, determinate sulla base della configurazione altimetrica dei terreni in corrispondenza dei tratti in cui i corsi d'acqua possono esondare per causa di portate eccessive, o per danneggiamento o collasso delle arginature e delle altre opere di difesa, aggregate secondo le seguenti 4 classi di rischio ed indicate negli elaborati grafici "Carta territoriale delle aree esondabili" (tav. n. 8 – scala 1:100.000) e "Carta del dissesto e delle aree esondabili" (tav. n. 10, da 1 a 49 – scala 1:10.000):

- 1) aree a rischio **molto elevato** di esondazione "**E4**": aree che possono essere interessate dalle piene con tempo di ritorno tra 30 e 50 anni;
- 2) aree a rischio **elevato** di esondazione "**E3**": aree che possono essere interessate dalle piene con tempo di ritorno assimilabile a 100 anni;
- 3) aree a rischio **medio** di esondazione "**E2**": aree che possono essere interessate dalle piene con tempo di ritorno assimilabile a 200 anni;
- 4) aree a rischio **moderato** di esondazione "**E1**": aree che possono essere interessate dalle piene con tempo di ritorno assimilabili a 500 anni;

b) la definizione, per le dette aree e per i restanti tratti della rete idrografica, di una strategia di gestione finalizzata a salvaguardare le dinamiche idrauliche naturali, con particolare riferimento alle esondazioni e alla evoluzione morfologica degli alvei, a favorire il mantenimento o il ripristino dei caratteri di naturalità del reticolo idrografico;

c) la definizione di una politica di prevenzione e di mitigazione del rischio idraulico attraverso la formulazione di azioni e norme di piano e tramite la predisposizione di un assetto di progetto dei corsi d'acqua, definito nei tipi di intervento, nelle priorità di attuazione e nel fabbisogno economico di massima.

2) Le aree esondabili di cui al comma 1, lettera a), anche se diversamente rappresentate negli elaborati cartografici del piano stralcio, si intendono delimitate a partire dal piede esterno dell'argine o dal ciglio superiore della sponda.

Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto

Articolo 10 (Fasce fluviali di tutela integrale)

1. Al fine di consentire la pianificazione dell'assetto fisico dei corsi d'acqua compatibile con la sicurezza idraulica, l'uso del suolo ai fini antropici e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali, fatto salvo quanto disposto più restrittivamente da altre normative, sono istituite fasce fluviali di tutela integrale, misurate a partire dal piede esterno dell'argine o dalla sponda, in relazione alla classe del corso d'acqua di cui al successivo comma 4, e al ruolo nel bacino idrografico suddiviso nelle fasce appenninica, pedappenninica e subappenninica così come individuate nell'elaborato "Fascia ambiti di tutela" (Tav. n. 6 – scala 1:100.000) :

Classe 1:

- fascia appenninica **(A)** **mt. 25**
- fascia pedappenninica **(PA)** **mt. 50**
- fascia subappenninica **(SA)** **mt. 75**

Classe 2:

- fascia appenninica **(A)** **mt. 10**
- fascia pedappenninica **(PA)** **mt. 20**
- fascia subappenninica **(SA)** **mt. 30**

2. Nel caso in cui gli argini o le sponde non siano identificabili univocamente, la larghezza della fascia di tutela integrale deve essere individuata considerando l'assetto definitivo del corso d'acqua nel tratto interessato, in modo da garantirne un regime idraulico soddisfacente per una piena con tempo di ritorno di 200 anni in funzione del rischio idraulico.

3. Fermo restando quanto disposto al comma 1, per i tratti dei corsi d'acqua incassati, definiti dagli strumenti urbanistici in fase di adeguamento ai sensi del precedente articolo 4, la distanza a cui è possibile realizzare le costruzioni deve essere determinata in relazione alla verifica di stabilità delle sponde interessate, necessaria, nel caso specifico, per consentire eventuali interventi di consolidamento e per controllare i fenomeni di erosione.

4. I corsi d'acqua, per le finalità di cui al comma 1, individuati nella Tav. 6, sono classificati come segue:

CLASSE 1

Fiume Tronto

CLASSE 2

*Torrenti e principali affluenti del Fiume Tronto, così suddivisi:
in sinistra idraulica*

Torrente Castellano di Amatrice
Rio Scandarello

Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto

Torrente Neia
Fosso Traversano
Rio di Capodacqua
Fosso di Pescara del Tronto - Cavatone
Fosso della Camartina o della Pianella
Fosso il Rigo
Rio di Novele
Fosso di Tallacano
Fosso di Piandelloro
Rio Selva
Torrente Fluvione
Torrente Chiaro
Fosso Pecoraro
Torrente Bretta
Fosso Riccione
Torrente Chifente
Fosso Secco
Torrente Lama
Fosso Vargo
Fosso Cavatone
Fosso Morrice
Fosso Fangano
Torrente Fiozzo
Fosso S. Mauro
Fosso Carpineto
Fosso Sant'Anna
Fosso Nuovo
Fosso Centobuchi
Fosso Valluccio
Fosso dei Galli

In destra idraulica:

Fosso Selva Grande
Fosso del Molinaro
Torrente Lagozzo
Fosso di San Tommaso
Torrente Chiarino
Rio Noce Andreana
Rio Garrafo
Fosso di Cervara
Torrente Castellano
Fosso Grancaso
Fosso Terrapone
Fosso Scodella

Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto

Torrente Marino
Fosso Acquasalata – Pincerite
Fosso Coste di Nardo
Fosso di Ancarano
Fosso del Vescovo
Fosso di Casa Monica
Fosso Fruscione
Fosso Lupo di Controguerra
Fosso Lupo di Colonnella
Fosso Castagna

CLASSE 2

corsi d'acqua minori che sfociano direttamente al mare:

Fosso Ragnola
Fosso Collettore
Fosso Giardino
Fosso Fontemaggio
Fosso Franchi
Fosso Ottone

5. Nelle fasce di tutela integrale di cui al precedente comma 1, sono vietati le nuove costruzioni e gli ampliamenti degli edifici, nonché l'accumulo o lo smaltimento di rifiuti e/o di qualsiasi tipo di materiali che possano compromettere la sicurezza idraulica in caso di piena. Sono inoltre vietati:

- l'apertura di nuove cave;
- l'estrazione di inerti non strettamente necessari ai lavori di sistemazione idraulica;
- l'apertura di nuove discariche pubbliche e private, con esclusione degli interventi necessari alla bonifica di quelle esistenti che non è possibile trasferire;
- la realizzazione di impianti tecnologici fuori terra attinenti al trattamento delle acque reflue, con esclusione degli adeguamenti e la messa in sicurezza di quelli esistenti.

Sono fatte salve le opere necessarie ad assicurare il buon regime idraulico dei corsi d'acqua e di sistemazione ambientale ed idrogeologica finalizzate a ridurre il rischio di esondazione, le derivazioni o le captazioni di acqua, gli scarichi di acque preventivamente depurate, e le opere necessarie all'attraversamento sia viarie che impiantistiche, da sottoporre al parere vincolante dell'Autorità idraulica competente, che provvede alla trasmissione del parere e del progetto delle opere all' Autorità di Bacino ai fini dell'aggiornamento del piano di bacino.

5 bis) Nei corsi d'acqua di classe 1) (fiume Tronto), le disposizioni di cui al precedente comma 5) non si applicano alle aree urbanizzate, così come definite nel successivo comma 5 ter), soggette agli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del piano stralcio, nonché alle aree interessate da piani attuativi o da programmi urbani approvati alla data di entrata in vigore del presente piano stralcio.

5 ter) Ai fini del presente articolo si intendono per aree urbanizzate le zone territoriali omogenee A, B, ed F, nonché le zone C e D, anche se altrimenti denominate dagli strumenti

Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto

urbanistici, che possono essere considerate di completamento in quanto rispondenti ai requisiti di cui all'art. 2, lettera b del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

5 quater) Nei corsi d'acqua di classe 2), le disposizioni di cui al comma 5) del presente articolo, si applicano limitatamente alle zone territoriali omogenee di cui all'art. 2, lettera E del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

6 In tutte le aree dei corsi d'acqua poste all'interno dell'argine o della sponda si applicano in quanto compatibili le prescrizioni stabilite dal precedente comma 5); nel caso in cui gli argini o le sponde non siano identificabili univocamente, la larghezza dell'area all'interno dell'alveo deve essere individuata considerando l'assetto definitivo del corso d'acqua nel tratto interessato, in modo da garantirne un regime idraulico soddisfacente per una piena con tempo di ritorno di 200 anni in funzione del rischio idraulico.

Articolo 11 (Disciplina delle aree esondabili E4 ed E3)

1. Le aree esondabili di cui al precedente Articolo 9, con le seguenti classi di rischio:

- a) **E4:** aree a rischio **molto elevato** di esondazione;
- b) **E3:** aree a rischio **elevato** di esondazione,

sono sottoposte alle prescrizioni di cui ai commi successivi, fatto salvo quanto prescritto al successivo Articolo 20, e fatta salva ogni altra norma regolamentare connessa all'uso del suolo qualora più restrittiva.

2. Nelle aree di cui al precedente comma 1) sono consentiti, nel rispetto delle specifiche norme tecniche vigenti:

- a) interventi di demolizione di manufatti edilizi;
- b) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a,) b), c) e d) del comma 1) dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico dell'edilizia) e succ. mod. ed integr.;
- b bis) Aumenti volumetrici strettamente necessari per gli adeguamenti degli edifici esistenti in materia igienico sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;
- c) cambi di destinazione d'uso negli edifici purché non comportino aumento del carico urbanistico con un aggravamento delle condizioni di rischio;
- d) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art.3, comma 1, lettera f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a condizione che venga valutata la pericolosità idraulica delle

Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto

aree ed apportati gli eventuali interventi per la mitigazione del rischio; i predetti interventi sono eseguiti previo parere vincolante dell'Autorità di bacino;

- e) interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio in rapporto alla pericolosità idraulica dell'area;
- f) interventi indifferibili e urgenti a carattere provvisorio a tutela della pubblica incolumità o del sistema ambientale;
- g) manutenzione e ristrutturazione di infrastrutture tecnologiche o viarie;
- h) realizzazione ed ampliamento di infrastrutture tecnologiche o viarie, pubbliche o di interesse pubblico, nonché delle relative strutture accessorie; tali opere, di cui il soggetto attuatore dà comunque preventiva comunicazione all'Autorità di bacino contestualmente alla richiesta del parere previsto nella presente lettera, sono condizionate ad uno studio da parte del soggetto attuatore in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative e la compatibilità con la pericolosità delle aree, anche attraverso la previsione di misure compensative, previo parere vincolante della Autorità idraulica competente che nelle more di specifica direttiva da parte dell'Autorità può sottoporre alla stessa l'istanza;
- j) interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali agli edifici, alle infrastrutture ed attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie e non alterino il naturale deflusso delle acque;
- k) spazi verdi, compresa la realizzazione di aree per il tempo libero e lo sport, ad esclusione di aree destinate a campeggio, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie a carattere permanente e non alterino il naturale deflusso delle acque;
- l) nelle zone territoriali omogenee di cui all' art. 2, lett. e) del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, nel rispetto delle normative regionali in materia di edilizia in zone agricole sono consentiti ampliamenti per il miglioramento igienico-funzionale delle abitazioni necessari per esigenze igieniche o per l'esercizio della attività nonché accessori agricoli se non diversamente localizzabili nel terreno dell'azienda in riferimento all'assetto colturale ed idrogeologico della proprietà;
- m) interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, ivi incluso il taglio della vegetazione, compresi tra gli interventi previsti in programmi per la difesa del suolo o coerenti con le finalità del presente piano stralcio.

3. Tutti gli interventi consentiti dal presente articolo, salva diversa specificazione, sono accompagnati da una verifica tecnica volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio dichiarato. Tale verifica redatta e firmata da uno o

Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto

più tecnici abilitati deve essere allegata al progetto di intervento e valutata dall'ente competente nell'ambito del rilascio di provvedimenti abilitativi. Le costruzioni consentite dal presente articolo dovranno avere, di norma, il piano terra ad una quota superiore a un metro dal piano di campagna; sono inoltre vietati piani interrati e destinazioni abitative al piano terra.

4. Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui alla lettera b), del precedente comma 2), che non comportino opere o azioni anche di carattere provvisoriale con un aggravamento delle condizioni di rischio, nonché gli interventi di cui alla lettera f) del comma 2) del presente articolo, sono esclusi dall'obbligo di presentare lo studio di compatibilità di cui al comma 3.

Articolo 12 (Disciplina delle aree esondabili E2 ed E1)

1. Nelle aree esondabili di cui al precedente Articolo 9, classificate con le seguenti classi di rischio:

- a) **E2:** aree a rischio **medio** di esondazione;
- b) **E1:** aree a rischio **moderato** di esondazione,

la regolamentazione delle attività e degli interventi edilizi, in assenza di limitazioni di altro tipo, compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, fatta salva ogni altra norma regolamentare connessa all'uso del suolo e quanto previsto dal successivo comma 2.

2. Per le aree a rischio E2, in considerazione che le stesse, pur con tempi di ritorno elevati, potrebbero essere soggette ad allagamenti e/o inondazioni, i progetti degli interventi di trasformazione previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica in tali aree dovranno essere accompagnati da una verifica tecnica volta a dimostrare la compatibilità degli interventi con il livello di rischio dichiarato.

La verifica tecnica è valutata dall'autorità idraulica competente in ordine all'efficacia degli accorgimenti tecnico costruttivi e/o alla previsione di misure non strutturali volti alla mitigazione delle condizioni di rischio.

Gli accorgimenti tecnico costruttivi tesi a ridurre la vulnerabilità delle opere progettate dovranno riguardare almeno i seguenti elementi:

- confinamento idraulico dell'area;
- impermeabilizzazione dei manufatti;
- idonea quota di imposta del piano terra;
- accessi posti ad una quota adeguata nell'eventualità della presenza di strutture interrato.

Le misure non strutturali, dovranno riguardare il divieto di destinazioni d'uso che comportino la permanenza di persone nei locali interrati qualora previsti.

2 bis. L'autorità idraulica provvede a trasmettere all'Autorità di bacino il parere espresso di cui al precedente comma 2, corredato dalla documentazione tecnica esaminata, ai fini dell'aggiornamento del piano di bacino.

Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto

3. Le aree a rischio **E1** sono individuate ai fini della predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione, nonché dei programmi di emergenza, da parte degli Enti competenti ai sensi della Legge 225/92 e succ. mod ed integr.

TITOLO IV

Attuazione del piano stralcio e programmazione degli interventi

Articolo 13 (Attuazione del PAI)

1. Il piano stralcio è attuato attraverso Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e segg. della L. n. 183/89. Per l'attuazione delle previsioni del piano stralcio che richiedono la partecipazione di più soggetti pubblici, l'Autorità competente al rilascio del provvedimento può convocare una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Gli interventi previsti dal piano stralcio possono essere attuati anche mediante accordi secondo i contenuti definiti dall'art. 2, comma 203 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Opere singole ed iniziative private, previste nel piano o coerenti con le sue finalità, possono essere anche attuate mediante convenzioni tra l'Autorità di bacino e l'Amministrazione pubblica o il soggetto privato di volta in volta interessato.

4. Nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo, l'Autorità di bacino può assumere il compito di promozione delle intese e di Autorità preposta al coordinamento e, qualora richiesto dalla Autorità competente alla attuazione degli interventi, può assumere il compito di autorità preposta all'attuazione degli interventi programmati.

Articolo 14 (Programmi triennali d'intervento)

1. L'Autorità di bacino, anche sulla base delle indicazioni delle amministrazioni locali, definisce ed aggiorna la stima del "Quadro preliminare del fabbisogno economico per gli interventi", ordinato secondo criteri di priorità.

2. L'Autorità di bacino, sulla base degli indirizzi e delle priorità del piano stralcio, tenuto conto delle indicazioni delle amministrazioni competenti, redige i Programmi triennali di Intervento ed emana/aggiorna le direttive tecniche concernenti i criteri e gli indirizzi di formulazione della programmazione triennale, nonché di progettazione degli interventi.

Articolo 15
(Riordino del vincolo idrogeologico)

1. Gli Enti competenti, ai sensi della lettera p) dell'art.3 della L. 183/89, in sede di riordino del vincolo idrogeologico, recepiscono, anche attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale, per le finalità di assetto geomorfologico e di assetto idraulico del piano stralcio, le perimetrazioni delle aree in dissesto da frana e da valanga comunque classificate dal presente piano e cartografate nell'elaborato denominato "Carta del Dissesto e delle Aree esondabili – Scala 1:10.000" (Tav.10 da 1 a 49).

Articolo 16
(Elementi a rischio da sottoporre a misure di delocalizzazione)

1. L' Autorità di bacino, d'intesa con le Regioni territorialmente interessate, individua, anche su indicazione degli Enti locali, le infrastrutture ed i fabbricati realizzati in conformità alla normativa urbanistica o condonati che, per le particolari condizioni di rischio dovute alle specifiche caratteristiche di esposizione o vulnerabilità, non risultino efficacemente difendibili e per i quali devono prevedersi le misure di incentivo alla delocalizzazione con le modalità di cui all'art. 1, comma 5, della n. 267/98 e successive modificazioni.

Articolo 17
(Modifica alle aree)

1. Gli Enti pubblici ed i soggetti privati possono presentare istanza all'Autorità di bacino, corredata da documentazione tecnico-grafica adeguata in relazione alla tipologia del fenomeno ed all'oggetto della richiesta, per l'inserimento, la modifica o l'eliminazione di aree e per la variazione dei livelli di rischio e di pericolosità del piano stralcio nei seguenti casi:

- a) realizzazione di interventi di messa in sicurezza delle aree a rischio previsti nel piano stralcio, in altri programmi di difesa del suolo, o comunque coerenti con le sue finalità;
- b) approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità delle aree a rischio;
- c) verificarsi di eventi naturali o nuovi dissesti.

1 bis. Le istanze di cui al precedente comma 1) vanno presentate contestualmente anche ai Comuni territorialmente interessati, nonché, qualora riguardino la fascia di territorio esondabile di cui agli Articoli 11 e 12, anche alla Autorità idraulica territorialmente competente, i quali inviano all'Autorità di bacino una propria relazione o parere sulla richiesta.

Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto

1 ter. Le istanze di cui al precedente punto 1) sono pubblicate, a cura dell'Autorità di bacino, sui Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente interessate e, a cura dei Comuni territorialmente interessati, sui rispettivi Albi Pretori.

2. In relazione alla singola fattispecie, l'Autorità di bacino potrà richiedere in sede di istruttoria ulteriore documentazione tecnica ed amministrativa ritenuta necessaria.

3. La modifica alle aree del piano stralcio è disposta con delibera del Comitato Istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 3, entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, con efficacia dalla data di pubblicazione della stessa delibera sui bollettini ufficiali delle Regioni territorialmente interessate.

TITOLO V Disposizioni finali

Articolo 18 (Aree demaniali)

1. Le pertinenze demaniali di fiumi, torrenti e corsi d'acqua devono essere rese disponibili per la difesa idraulica del territorio e per la rinaturalizzazione delle relative aste.

2. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, a partire dalla data di entrata in vigore del piano stralcio, sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

3. Le aree demaniali dei fiumi, torrenti e delle altre acque, ai sensi dell'art. 115, comma 3, della D.Lgs 152/06, possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque ad interventi di ripristino e recupero ambientale.

4. In generale il materiale litoide non può essere asportato dai corsi d'acqua. E' ammessa la riprofilatura degli alvei dei corsi d'acqua interessati da eccesso di sedimentazione. Il materiale di risulta, compatibilmente con le caratteristiche fisico chimiche che presenta, deve essere nell'ordine: sistemato in loco o nelle immediate pertinenze dell'alveo; trasportato in altro tratto del medesimo corso d'acqua o di altri ove ve ne sia necessità; utilizzato per il ripascimento di tratti di arenile.

4 bis. Gli interventi di movimentazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale devono essere previsti in appositi programmi, comprendenti le valutazioni di cui all'art. 5 della legge 37/94, predisposti ed approvati dall'Autorità di bacino, d'intesa con le Province.

4 ter. Nelle more di approvazione dei programmi di cui al precedente comma 4bis), gli interventi di cui al precedente comma 4) sono sottoposti a parere vincolante dell'Autorità di bacino, ad esclusione di quelli di sistemazione in loco.

Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto

5. Gli alvei dei corsi d'acqua devono essere mantenuti in condizioni di sicurezza, effettuando interventi periodici per il ripristino delle sezioni idrauliche modificate dall'accumulo di materiali trasportati dalle acque, la riparazione degli argini danneggiati, ed il taglio della vegetazione nociva al deflusso idraulico.

Articolo 19 (Direttive)

1. In relazione agli approfondimenti tecnici avviati ed in corso, l'Autorità di bacino, sentite le Regioni e le Province:

- emana direttive e regolamenti in materia di valutazione e monitoraggio degli interventi, uso del suolo nelle aree agricole, valutazione della compatibilità idraulica delle concessioni relative alle piccole e grandi derivazioni e all'occupazione delle aree demaniali;
- può emanare, direttive e regolamenti in materia di modalità e procedure relative a esecuzione di indagini geognostiche, esecuzione di verifiche idrauliche, monitoraggio dei fenomeni, rilascio dei pareri previsti dal Piano, criteri di progettazione di opere in attraversamento.

Articolo 20 (Indirizzi alla pianificazione urbanistica)

1. Le Regioni, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, emanano le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stralcio nel settore urbanistico conseguenti alle condizioni di dissesto delimitate nella Tav 10 (da 1 a 49) e "Carta del dissesto e delle aree esondabili", e alle corrispondenti limitazioni d'uso del suolo di cui al piano stralcio, stabilendo, inoltre gli adempimenti nonché i termini a carico degli Enti locali.

2. Nelle aree a rischio perimetrate dal piano stralcio, gli Enti locali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3 lettera m) della L. 183/89, valutano la necessità di mitigare le condizioni di rischio eventualmente modificando lo strumento urbanistico, ovvero rideterminando le destinazioni urbanistiche, nonché attraverso opportune misure di mitigazione. Verificata tale necessità, gli Enti locali, presentano istanza, corredata da relativa proposta di mitigazione, all'Autorità di Bacino, che esprime il proprio parere vincolante entro il termine di 120 giorni.

2 bis. La procedura di mitigazione delle condizioni di rischio di cui al precedente comma 2, è consentita per gli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del piano stralcio e si applica nei seguenti casi:

a) alle zone territoriali omogenee A, B ed F, nonché alle zone C e D, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, anche se altrimenti denominate negli strumenti urbanistici;

Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto

b) ai piani e ai programmi complessi urbani approvati alla data di entrata in vigore del piano stralcio.

Articolo 21 (Disposizioni e prescrizioni finali)

1. Le disposizioni del piano stralcio non si applicano:

- a) agli interventi assoggettati alle procedure finanziarie e tecniche di attuazione della L. 30 marzo 1998 n. 61 e di altre norme emanate a seguito di eventi calamitosi;
- b) alle opere pubbliche il cui contratto di appalto sia stato stipulato alla data di entrata in vigore del presente piano stralcio e previa valutazione da parte della stazione appaltante della loro compatibilità con la pericolosità idrogeologica dell'area e dell'apporto di eventuali misure di mitigazione del rischio.

Allegato A

PRIME LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DI STUDI ED INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE NELLE AREE DI VERSANTE IN DISSESTO .

Scopo delle presenti Linee guida è quello di fornire indicazioni per la realizzazione di studi ed indagini a carattere geologico - tecnico, al fine di standardizzare i lavori secondo un modello comune ed assicurare un omogeneo livello di qualità degli elaborati.

Di seguito vengono descritte, distinte per tipologie di fenomeno, le azioni minime che i soggetti interessati dovranno intraprendere al fine di proporre modifiche (artt. 6 e 17 delle N.T.A.) delle aree a rischio e pericolosità Idrogeologica previste dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tronto (di seguito Piano).

Quanto di seguito descritto non è da intendersi esaustivo delle problematiche in oggetto ma vuole essere una linea guida per i tecnici incaricati dai proponenti le osservazioni; fermo restando tutti gli approfondimenti e le implementazioni che gli stessi, in base a dati ed esperienze professionali proprie, riterranno utili e/o indispensabili realizzare per rendere chiare ed inequivocabili le problematiche in essere ed i relativi programmi per la mitigazione del rischio in dette zone.

Sulla base delle indicazioni fornite nell'ambito degli elaborati costituenti il Piano si ritiene fondamentale realizzare le seguenti cartografie tematiche ; ovviamente la scala di rappresentazione dipenderà dal tipo di azione e/o di attività che il proponente intende proporre.

Per le attività di **perimetrazione di un nuovo fenomeno franoso** o di **riperimetrazione di un fenomeno franoso già contenuto nel Progetto di Piano nel caso rimanga inalterato l'indice di pericolosità "H"**, è necessario presentare elaborati tematici a scala non inferiore a 1/5.000 ed estesi ad un'area significativa nell'intorno dell'area interessata dallo studio, al fine di pervenire ad una migliore interpretazione delle fenomenologie in atto, ed in particolare:

1. **Carta geologica con ubicazione delle prove in situ effettuate**

Tale elaborato deve derivare da rilevamento ex – novo e contenere indicazione degli affioramenti e delle coperture quaternarie nonché la stratigrafia ricostruita mediante le prove in situ (penetrometrie, sondaggi, sismica, geoelettrica ecc.).

I dati disponibili in letteratura, purché redatti a scala analoga, possono essere utilizzati citandone la fonte; in ogni caso dovranno essere evidenziati con apposita simbologia gli affioramenti rocciosi presenti;

2. **Carta litotecnica**, con indicazione del comportamento geotecnico - geomeccanico delle formazioni presenti, distinte in Unità litologico – tecniche;

3. **Carta geomorfologica**, con individuazione e classificazione delle diverse tipologie di dissesto eventualmente presenti e valutazione del loro stato d'attività, sia basata su parametri osservabili che su fonti storiche e testimonianze locali ed eventuali monitoraggi strumentali; la carta dovrà essere realizzata utilizzando una legenda ufficialmente riconosciuta (legenda proposta dal Servizio Geologico Nazionale del 1995)
4. **Sezioni geologiche**, sia estese a tutta l'area studiata che in corrispondenza dell'opera progettata;
5. **Relazione descrittiva** delle attività svolte comprensiva delle analisi e delle valutazioni poste a base della proposta di variazione.

Nelle aree in frana già perimetrate nel Progetto di piano, nei casi in cui il proponente l'osservazione richiede :

- **La eliminazione totale del perimetro cartografato;**
- **la sola modifica dell'indice di pericolosità "H" del fenomeno fermo restante il perimetro cartografato;**
- **la modifica dell'indice di pericolosità "H" del fenomeno nonché la ripermimetrazione dello stesso,**

andranno realizzati oltre alle cartografie tematiche di cui dai punti precedenti da 1 a 5 specifiche indagini includenti anche l'eventuale messa in opera di strumenti per il monitoraggio.

Tali indagini dovranno includere, ove necessario:

1. **rilievo degli spessori** delle coperture o dei corpi di frana mediante indagini geologiche di tipo diretto con esecuzione di pozzetti, trincee e, ove possibile, sondaggi geognostici, corredate se necessario da indagini di tipo geofisico;
2. **rilievi sistematici in sito** volti alla individuazione delle famiglie di discontinuità delle pareti soggette a fenomeni di crollo e/o ribaltamento (tipologia, spaziatura, orientazione, rugosità, ecc.);
3. **controllo del regime delle acque sotterranee** attraverso l'installazione di piezometri (in casi particolari potrà essere realizzato attraverso le tecnologie più adeguate e avanzate);
4. **prelievo di campioni indisturbati di terreno**, da pozzetti, trincee o sondaggi, da sottoporre a prove di laboratorio per la determinazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche;
5. **prove di laboratorio** finalizzate alla determinazione delle proprietà fisiche generali, della deformabilità e della resistenza al taglio;
6. **prove in sito** (prove di permeabilità , penetrometriche) per la misura delle proprietà idrauliche e meccaniche dei terreni; le prove

penetrometriche possono essere anche eseguite con strumentazione di tipo leggero e in questo caso sono finalizzate alla ricostruzione della successione stratigrafica e dello spessore dei sedimenti sciolti ed eventualmente ad una prima valutazione delle caratteristiche geotecniche (al riguardo delle prove geotecniche, si precisa che l'uso del "penetrometro dinamico di tipo medio" - massa battente 30 Kg, altezza di caduta 20 cm - è ammesso solo nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di fare uso di altra strumentazione per motivi tecnico – logistici);

7. eventuale **installazione di strumenti per il monitoraggio delle aree in frana** e di quelle potenzialmente franose (ad es. installazione di picchetti topografici e di inclinometri per la misura degli spostamenti superficiali e profondi delle coltri di copertura);
8. **eventuale installazione di strumenti per il monitoraggio del movimento lungo le discontinuità**;
9. **verifiche di stabilità del versante** in quantità ed estensione ritenute idonee dal professionista in relazione al fine dell'indagine svolta.

Se necessario, possono essere realizzati anche **rilievi aereofotogrammetrici e rilievi topografici** di superficie per la redazione della cartografia necessaria per la rappresentazione del territorio nelle aree di interesse.

Tutti gli elaborati dovranno essere forniti anche su supporto informatico. In particolare le cartografie dovranno essere fornite con files in formato vettoriale (DWG, DXF) o con formato SHP o comunque arcview compatibile e georiferiti nel sistema di riferimento Gauss Boaga, al fine di permettere un rapido aggiornamento del PAI.

Al fine di garantire un'uniformità nella esecuzione dei rilievi e delle indagini queste debbono essere realizzate secondo quanto previsto dal DM 11/3/88 e di quanto contenuto nelle Raccomandazioni AGI 1977.

Inoltre nella elaborazione dei dati dovrà tenersi conto dei vincoli e delle prescrizioni preesistenti quali vincolo idrogeologico (RD 3267/23) e sismicità dell'area.

Allegato B

PRIME LINEE GUIDA PER LA PROCEDURA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 2 DELLE N.T.A. DEL P.A.I. .

Con questo documento si intendono formulare prime indicazioni in ordine alla procedura di mitigazione delle condizioni di rischio prevista dall'articolo 20, comma 2 delle N.T.A. del PAI.

Le presenti linee guida potranno essere oggetto di integrazioni o precisazioni in relazione alle singole fattispecie che si dovessero presentare in sede applicativa.

Alle vigenti previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale in contrasto con gli usi degli Articoli 7 e 11 delle N.T.A. del PAI è riservata la cosiddetta procedura di mitigazione del rischio:

- il comma 2 bis, lett. a) dell'articolo 20 citato in premessa elenca i requisiti ed i limiti per l'applicabilità della procedura rapportati alle zone omogenee di cui al D.M. 1444/68. La lettera b) riguarda invece i piani attuativi e programmi urbani già approvati alla data di entrata in vigore delle N.T.A. del PAI;
- si evidenzia che non è previsto un termine di decadenza oltre il quale la procedura non è più proponibile. Fino alla conclusione della procedura di mitigazione gli usi consentiti sono solo quelli degli artt. 7 e 11 delle N.T.A.;
- il primo periodo del comma 2 prevede che gli Enti locali valutino "la necessità di mitigare le condizioni di rischio eventualmente modificando lo strumento urbanistico ovvero rideterminando le destinazioni urbanistiche, nonché attraverso opportune misure di mitigazione".

Tale valutazione può portare a tre distinte ipotesi:

- Ipotesi 1: le previsioni urbanistiche vigenti e la relativa normativa sono conformi agli usi e alle trasformazioni consentiti dagli artt. 7 e 11 delle N.T.A. del PAI; in tal caso la mitigazione si intende non necessaria (poiché la compatibilità degli usi è stata sancita "ex ante" dallo strumento urbanistico vigente);
- Ipotesi 2: le previsioni urbanistiche vigenti e la relativa normativa, se non conformi agli usi e alle trasformazioni consentiti, vengono autonomamente modificate dal Comune, ai fini della mitigazione, e rese conformi agli usi e alle trasformazioni consentiti. Ciò può avvenire attraverso:
 - modifica allo strumento urbanistico;
 - rideterminazione delle destinazioni urbanistiche.

La variante urbanistica seguirà la procedura prevista dalle vigenti legislazioni nazionale e regionali.

- Ipotesi 3: qualora gli Enti, verificata la non conformità delle previsioni urbanistiche vigenti con gli artt. 7 e 11 citati, non ricorrano autonomamente all'ipotesi 2, potrà essere avviata la procedura di mitigazione del rischio, attivabile qualora sussistano i requisiti di ammissibilità di cui al comma 2 bis dell'Articolo 20 delle N.T.A..

Pertanto:

- Ipotesi 1: il presupposto è costituito dalla vigenza di norme urbanistiche comunali conformi o più restrittive di quelle degli artt. 7 e 11;
- Ipotesi 2: la condizione di cui al punto precedente è raggiunta tramite variante, finalizzata alla compatibilità con gli Artt. 7 e 11, allo strumento urbanistico anche con rideterminazione delle destinazioni urbanistiche. Fino all'approvazione di tale variante nelle aree perimetrate vanno applicate le previsioni degli Artt. 7 e 11;
- Ipotesi 3: "Proposta di mitigazione". L'articolo stabilisce che la proposta sia inoltrata dagli Enti locali, ma si ritiene che i soggetti privati possano proporre istanza in tal senso agli Enti stessi, che, in tal caso, coordineranno i contenuti delle varie proposte.

Con riferimento all'ambito territoriale oggetto della proposta, considerato che le disposizioni sono riferite a singole zone urbanistiche o a singoli strumenti attuativi, si ritiene che esso debba di norma essere costituito almeno dalla totalità della singola categoria di zona territoriale omogenea dell'area in dissesto individuata dal PAI con riferimento ad un ambito territoriale significativo, ovvero almeno al singolo strumento attuativo.

È auspicabile che siano presentate proposte di mitigazione con riferimento a tutte le zone territoriali omogenee all'interno della singola area a rischio idrogeologico, meglio ancora se riferite a tutte le aree in dissesto perimetrate dal piano ubicate all'interno del territorio di competenza dell'Ente; in tale ultimo caso è opportuno siano indicate eventuali priorità in rapporto alle varie zone (l'Ente locale potrebbe così acquisire in unica soluzione il parere dell'Autorità, dopo aver proceduto alla verifica di tutte le aree già "azionate" e valutato quelle nelle quali non intende "*modificare lo strumento urbanistico ovvero rideterminare le destinazioni urbanistiche*").

Le N.T.A. del PAI disciplinano la mitigazione del rischio in rapporto a zone urbanistiche omogenee e a strumenti attuativi; pertanto, qualora si intendesse inoltrare la richiesta di parere relativa ad un singolo intervento edilizio, la documentazione da inoltrare dovrà necessariamente ricomprendere tutte le previsioni relative all'intera zona territoriale omogenea, ovvero allo specifico

Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto

strumento attuativo in cui il singolo intervento ricade, poiché l'ipotesi di mitigazione potrebbe o dovrebbe riguardare l'intero ambito urbanistico.

La proposta dovrà contenere una analisi del dissesto tendente a specificare i suoi possibili effetti (considerando comunque lo scenario minimo di pericolosità individuato dal PAI), ed una successiva individuazione dello scenario di rischio rapportata agli effetti così specificati e pertanto con riferimento alla esposizione di beni e soggetti nelle situazioni:

- ~ attuale;
- ~ di previsione urbanistica vigente alla data di entrata in vigore delle N.A. del PAI;
- ~ di proposta di variante urbanistica redatta ai fini della mitigazione.

A scopo chiarificatore risulta utile scomporre l'intera procedura in tre fasi principali:

1. Atto di ricognizione da parte degli Enti locali sulla interferenza tra PAI e strumenti urbanistici vigenti;
2. Valutazione da parte dell' Ente della necessità di mitigazione, espressa tramite apposito atto corredato dalla relativa proposta;
3. Proposta di mitigazione presentata all'Autorità di Bacino, riferita all'esistente ed alla previsione urbanistica vigente.

In ordine al contenuto della proposta si evidenzia dapprima che non è obbligatoria la redazione di ulteriori approfondimenti conoscitivi rispetto a quelli già in possesso dell'Ente locale; risulta invece prioritaria l'acquisizione di tutta la documentazione già in possesso da parte degli Enti medesimi ed utile alla costruzione delle analisi di dettaglio a scala locale quale ad esempio:

- a. analisi del PRG (geomorfologica, storica, ecc.), riferita a studi e ricerche già esistenti;
- b. piani di protezione civile;
- c. topografia e cartografia di dettaglio, stato catastale riferito alle proprietà demaniali (in particolare per ipotesi di mitigazione del rischio idraulico);
- d. ricostruzione dell'assetto idrografico storico;
- e. notizie storiche sul dissesto e sulla sua evoluzione;
- f. individuazione di eventuali punti critici;
- g. storia urbanistica dell'area, mirata ad evidenziare la presenza di vincoli ambientali, storici, ecc.;
- h. previsioni urbanistiche vigenti e stato di fatto, con relativa data di approvazione ed atti amministrativi di riferimento;
- i. eventuali pareri ottenuti sull'area e sullo strumento urbanistico (pareri art. 13 L.64/74, pareri in sede di conferenza servizi, ecc.);
- j. ulteriore documentazione ritenuta significativa in rapporto ai contenuti delle proposta di mitigazione.

L'individuazione dello scenario di rischio, redatto almeno sulla base dello scenario di pericolosità del PAI e auspicabilmente specificato in termini di effetti locali, dovrà comprendere un'analisi di dettaglio dei beni esposti in rapporto ai tre scenari previsti (esistente, in previsione, in mitigazione), riferita ad esempio a aree e volumi potenzialmente interessabili dall'evento in rapporto agli scenari, capacità insediabili teoriche, interventi proposti per la mitigazione, valutazioni dei possibili effetti indotti dagli interventi sulle aree limitrofe, popolazione potenzialmente coinvolta nei diversi scenari e quant'altro possa rendere valutabile l'ipotesi di mitigazione presentata.

In particolare, per la mitigazione del rischio si può agire con interventi "strutturali" se si interviene sulla pericolosità tipica del fenomeno e "non strutturali" se si interviene sull'esposizione, cioè sui beni potenzialmente soggetti al fenomeno.

10.1 Rischio idraulico: accorgimenti tecnico-costruttivi in aree inondabili

Gli accorgimenti tecnico-costruttivi finalizzati alla riduzione o eliminazione del rischio idraulico atteso devono essere in grado di proteggere l'elemento stesso dagli allagamenti e limitare gli effetti dannosi per la pubblica incolumità conseguenti all'introduzione del nuovo elemento in occasione di un evento alluvionale. Ai fini della compatibilità tra il singolo intervento richiesto e le condizioni di rischio della zona, occorre verificare caso per caso l'efficacia degli accorgimenti nella protezione del nuovo elemento dagli allagamenti e che la realizzazione non interferisca negativamente con il deflusso e con la dinamica del corso d'acqua, specialmente nei riguardi degli abitati limitrofi, delle infrastrutture e degli altri elementi a possibile esposizione.

Di seguito si elencano, a titolo puramente indicativo, alcuni dei possibili accorgimenti per la mitigazione del rischio, da indicare quali possibili interventi, al fine di garantire la compatibilità degli interventi di trasformazione territoriale rispetto al livello di rischio esistente o pianificato e al livello di mitigazione da conseguire:

a) Misure per evitare il danneggiamento dei beni e delle strutture:

- realizzare sopraelevate le superfici abitabili, le aree sede dei processi industriali, degli impianti tecnologici e degli eventuali depositi di materiali o escludere la destinazione d'uso residenziale ai piani interessabili dalla piena di riferimento;
- evitare o contenere la realizzazione di locali interrati o seminterrati a meno di opportune protezioni (che debbono ricomprendere un franco di almeno 0.50 m. dalla massima quota prevedibile dell'inondazione) ed in rapporto alla posizione dell'insediamento rispetto all'asta fluviale;
- escludere destinazioni d'uso che comportino permanenza nei locali interrati;
- realizzare le aperture degli edifici, qualora esse siano previste al di sotto del livello di piena, a tenuta stagna o previa impermeabilizzazione. Predisporre l'impermeabilizzazione dei manufatti fino ad una quota congruamente

superiore al livello di piena di riferimento e il relativo sopralzo delle soglie di accesso, delle prese d'aria e, in generale, di qualsiasi apertura;

- progettare la disposizione dei fabbricati in modo da limitare la presenza di lunghe strutture trasversali alla corrente principale;
- progettare la viabilità minore interna e la disposizione dei fabbricati così da limitare allineamenti di grande lunghezza nel senso di scorrimento delle acque, qualora si preveda che questi possano indurre la creazione di canali di scorrimento a forte velocità;
- disporre gli ingressi e le aperture in genere in modo che non siano perpendicolari al flusso principale della corrente;
- favorire il deflusso/assorbimento delle acque di esondazione, evitando interventi che ne comportino l'accumulo, a meno che questi non siano appositamente ideati e dimensionati allo scopo;
- per quanto riguarda le infrastrutture viarie, laddove non sia possibile creare un percorso alternativo esterno all'esondazione, evitare se possibile realizzazioni in rilevato che rallentino eccessivamente l'alta velocità di deflusso ed eventualmente potenziare la rete drenante e di deflusso delle acque;
- evitare o contenere la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle aree esondabili;
- realizzare strutture portanti in elevazione possibilmente con elementi verticali con ridotto ingombro e con interasse idoneo ad evitare invasi effimeri;
- prevedere ai piani terra l'uso di "pilotis" o comunque la creazione di locali aperti e privi di tamponature da destinare a parcheggio coperto o ricovero dei mezzi;
- prevedere recinzioni le cui fondazioni non fuoriescano dal piano di campagna e che siano sommergibili e trasparenti al flusso delle acque ed orientate, se possibile, nel senso parallelo al flusso delle acque ipotizzato;
- impostare la quota del piano terra abitabile, con riferimento alla geomorfologia dei luoghi, ad un livello adeguatamente superiore a quello atteso per la piena di riferimento.

b) Misure atte a garantire la stabilità delle fondazioni:

- opere drenanti per evitare le sottopressioni idrostatiche nei terreni di fondazione;
- opere di difesa per evitare i fenomeni di erosione delle fondazioni superficiali.

c) Misure atte a favorire l'allontanamento e la messa in sicurezza in caso di inondazione:

- installazione dei sistemi di allarme;
- uscite di sicurezza situate sopra il livello della piena di riferimento aventi

dimensioni sufficienti per l'evacuazione di persone e beni verso l'esterno o verso i piani superiori;

- vie di fuga situate sopra il livello di piena duecentennale.
- d) Utilizzo di materiali e tecnologie costruttive che permettano alle strutture di resistere alle pressioni idrodinamiche:
- utilizzo di materiali per costruzione poco danneggiabili con l'acqua;
 - riorganizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche nelle aree limitrofe;
 - realizzazione delle reti tecnologiche (acquedotti, fognature, ecc.) a perfetta tenuta stagna e dotati di dispositivi antirigurgito; eventuali impianti di depurazione devono conservare la loro funzionalità anche in caso di piena;
 - installazione di sistemi di pompaggio.

10.2 Rischio frana: accorgimenti tecnico-costruttivi

In virtù della differente tipologia di dissesto, gli accorgimenti tecnico costruttivi atti a mitigare le condizioni di rischio potranno essere meglio calibrati a seconda delle risultanze del quadro conoscitivo di dettaglio sul dissesto.

È importante evidenziare che gli accorgimenti tecnici dovranno essere valutati di norma con riferimento all'intera area perimetrata (opere di sostegno, drenaggi, ripristino del reticolo superficiale, particolari tipologie di fondazione, installazione strumentazione di monitoraggio, individuazione di vie di fuga di facile accesso ed aventi il minor percorso possibile all'interno dell'area in dissesto, manutenzione adduttrici idriche e di smaltimento, verifica e manutenzione di pozzetti, pozzi e cisterne, nonché del sistema drenante, ed ogni possibile soluzione in grado di ridurre il rischio ipotizzabile).